

Montecarlo, oasi fiscale per le persone fisiche e i trusts

Stefano Marchese

L'imposta sul reddito è stata sospesa nel 1869 e sono tassati soltanto i profitti delle imprese con attività estera. Esenti da tributi le successioni in linea retta e fra coniugi. Il regime fiscale dei *trusts*

Il Principato di Monaco¹ è una monarchia costituzionale: in base alla Costituzione, risalente al 1962, il potere legislativo spetta al Principe ed al Consiglio Nazionale, composto da 18 membri ed eletto per cinque anni a suffragio universale, mentre quello esecutivo è esercitato, sotto l'autorità del Principe, dal Ministro di Stato, scelto fra candidati proposti dalla Francia, e assistito dal Consiglio di Governo.

Sebbene il Principe rappresenti Monaco nelle sue relazioni internazionali, la politica estera del Principato deve essere approvata dal Governo francese. Monaco fa parte del territorio doganale francese e il sistema d'imposta sul valore aggiunto è pressoché equivalente a quello francese.

Il Principato non ha un sistema monetario indipendente, per cui la moneta utilizzata è il franco francese, sottoposto al controllo della Banca di Francia.

Questi stretti legami con la Francia fanno sì che Monaco, pur non appartenendo all'Unione europea, vi sia molto vicino. Basti pensare, a questo riguardo, che l'unione monetaria con la Francia sottopone automaticamente il Principato alle regole di Maastricht e che, ai fini dell'iva, le operazioni poste in essere con Monaco sono considerate acquisti o cessioni intracomunitarie.

Esiste inoltre una legislazione antiriciclaggio molto stringente, in linea con gli *standards* internazionali.

Imposizione delle società ed imprese

La costituzione di imprese e società nel Principato di Monaco è soggetta a preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, per il cui ottenimento oc-

corre seguire una procedura abbastanza complessa ed attendere diversi mesi.

In generale le società hanno la forma di *Société Anonyme Monégasque* (S.A.M.), equivalenti alla nostra società per azioni, per le quali è previsto un capitale minimo di un milione di franchi.

L'ordinamento prevede anche la possibilità di costituire delle *Société en Nom Collectif* (S.N.C.) o *Société en Commandite Simple* (S.C.S.), le quali corrispondono, con minime varianti, alle analoghe strutture societarie italiane.

Una via più rapida e talvolta utilizzata per costituire un'organizzazione imprenditoriale a Monaco è costituita dall'apertura nel Principato di un ufficio amministrativo di una società estera.

Monaco non ha una imposta generale sul reddito ma, in conformità al trattato con la Francia, applica un'imposta su alcuni redditi d'impresa.

Soggetti passivi d'imposta sono:

Le operazioni poste in essere in Francia e in altri paesi esteri attraverso una stabile organizzazione materiale, o in paesi diversi dalla Francia attraverso un "rappresentante dipendente" (la c.d. stabile organizzazione personale) oppure costituite da operazioni che siano idonee a configurare un "completo ciclo economico", sebbene non siano soggette ad imposizione monegasca per effetto delle norme territoriali di cui si dirà, sono considerate ai fini della determinazione

del volume d'affari realizzato all'estero. Le società estere non sono soggette all'imposta sui profitti monegasca, a meno che esse svolgano un'attività economica a Monaco attraverso una stabile organizzazione materiale o personale o che costituisca un ciclo commerciale completo. In tal caso, ai fini della tassabilità, è comunque richiesto che almeno il 25% del loro volume

• le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, le quali svolgono un'attività commerciale o industriale a Monaco, se almeno il 25% del loro volume d'affari deriva da operazioni che sono condotte, direttamente o indirettamente, al di fuori del Principato;

• le società la cui attività a Monaco consista nel conseguimento di ricavi derivanti dalla utilizzazione economica di brevetti, marchi, invenzioni industriali, diritti d'autore e altri beni immateriali.

Nella determinazione del "volume d'affari estero", rilevante ai fini del computo del cennato limite del 25%, occorre tener conto delle vendite avvenute al di fuori di Monaco o relative a beni destinati ad essere esportati, ancorché la consegna degli stessi all'acquirente avvenga a Monaco.

A tal fine non vengono tuttavia considerate le vendite al dettaglio per contanti e, in generale, le vendite di immobili siti in Monaco. Devono essere altresì comprese nel volume d'affari estero le prestazioni di servizi rese all'estero, allorché detti servizi, o i beni cui essi si riferiscono (ad esempio locazione di beni mobili) siano utilizzati all'estero.

d'affari derivi da attività estere, come sopra definite, oppure che detto volume d'affari sia costituito da *royalties*. Si noti peraltro che i *bureaux administratifs* di società estere o gruppi di società, i quali svolgano a Monaco un'attività di amministrazione e servizi generali a favore del gruppo, ancorché non conducano un'attività commerciale o industriale nel Principato,

possono essere assoggettati ad imposta a Monaco sul reddito che può essere proporzionalmente loro attribuito secondo il contributo da loro dato alle attività complessive del gruppo.

Quando tale reddito non possa essere agevolmente determinato, esso è forfettariamente calcolato in misura variabile dall'8% al 30% delle spese correnti dell'ufficio amministrativo. Tale determinazione forma oggetto di un preventivo accordo (*ruling*) con l'autorità fiscale.

Tuttavia, le società estere *off-shore*, gestite da società monegasche di amministrazione debitamente autorizzate, a certe condizioni non sono soggette all'imposta sui profitti del Principato.

L'aliquota di tassazione ordinaria è del 35%. Sebbene l'art. 5, 1° comma, del trattato del 1963 con la Francia preveda che l'aliquota possa essere aumentata al 40% se ritenuto necessario da un comitato congiunto franco-monegasco, essa è rimasta immutata dal 1963.

Se ricorrono i presupposti sopra delineati per l'assoggettabilità ad imposta, la base imponibile è costituita dal reddito prodotto su base mondiale. Sono tuttavia esclusi da imposizione i redditi prodotti all'estero attraverso una stabile organizzazione materiale o personale o realizzati attraverso un ciclo commerciale completo svolto all'estero. Sono tuttavia deducibili dal reddito della società i compensi corrisposti agli amministratori, sia pure entro certi limiti. Si noti a questo riguardo che i compensi corrisposti ad amministratori residenti a Monaco non sono tassati in capo a questi, come si dirà più diffusamente in seguito, per cui l'aliquota d'imposizione effettiva delle società, laddove l'amministratore sia anche socio, scende a volte anche sensibilmente rispetto al 35%. Gli onorari, le *royalties* e le commissioni pagati a residenti a Monaco sono deducibili a condizione che non vi siano rapporti di collegamento tra il beneficiario e il debitore e che quest'ultimo possa dimostrare che i pagamenti non costituiscono una distribuzione dissimulata di utili finalizzata ad evitare l'imposta.

Gli interessi passivi sono in genere deducibili, a condizione che il tasso applicato non superi di due punti quello

ufficiale stabilito dalla Banca di Francia.

Vi è poi una disposizione anti *thin capitalization* secondo cui non sono ammessi in deduzione gli interessi corrisposti a soggetti "associati", che per legge o di fatto dirigano la società, allorché i finanziamenti effettuati da detti soggetti superino la metà del capitale sociale della società.

Le imposte, diverse da quella sul reddito d'impresa, sono deducibili.

Le plusvalenze sono sottoposte all'imposta sui profitti d'impresa all'aliquota normale. Tuttavia vi sono le seguenti eccezioni:

- le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni ammortizzabili non sono comprese nella base imponibile se la società si impegna ad effettuare nuovi investimenti, entro tre anni dalla cessione, per un ammontare pari alla somma della plusvalenza realizzata e del costo storico dei beni ceduti; in tal caso la plusvalenza è sottratta dal costo di acquisto del nuovo investimento sia ai fini del computo degli ammortamenti, sia in sede di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto;
- le plusvalenze derivanti dalla liquidazione o dalla cessione di aziende sono soggette solo in parte alla tassazione ad aliquota ordinaria; solo metà della plusvalenza è tassabile se la liquidazione o la cessione dell'azienda avviene dopo meno di cinque anni dalla sua formazione o acquisizione; la quota imponibile è ridotta ad un quinto se invece detto periodo è superiore a cinque anni. In pratica, l'autorità fiscale applica l'imposta all'aliquota ridotta del 17,5% nel primo caso, e del 7% nel secondo caso, sull'intera plusvalenza;

Le perdite fiscali possono essere compensate con gli utili dei cinque esercizi successivi.

- le plusvalenze derivanti da fusioni e concentrazioni sono in genere esenti da imposta;

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi sono soggette all'aliquota del 7%.

Le società - ad eccezione di quelle finanziarie, di assicurazione e, in alcuni casi, immobiliari - possono portare dette perdite anche a compensazione degli utili dei tre precedenti esercizi (*carry-back*). Il credito fiscale che risulta in tale ultimo caso può essere utilizzato a compensazione delle imposte dovute nei successivi cinque anni, mentre l'eventuale eccedenza è rimborsabile nel corso del sesto anno.

Le società monegasche non possono operare come *holding pure*, stante l'esplicito divieto legislativo in tal senso.



Ottenere la residenza nel Principato di Monaco richiede una procedura abbastanza complessa e l'attesa di diversi mesi. Nella foto un'immagine del porto di Montecarlo

Per le società commerciali o industriali che posseggono comunque partecipazioni, e che sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa, l'ordinamento fiscale monegasco prevede interessanti disposizioni afferenti il privilegio di affiliazione.

I dividendi ricevuti da una società monegasca o estera sono soggetti ad imposizione solo in parte.

Il privilegio di affiliazione si applica alle società anonime monegasche che posseggano almeno il 20% del capitale della società partecipata che distribuisce i dividendi da almeno due anni anteriori alla data di distribuzione.

La quota di dividendi tassabile è del:

- 20%, se la partecipazione al capitale della sussidiaria è inferiore al 35%;
- 10%, se la partecipazione è superiore al 35% ma è inferiore al 50%;
- 5%, se la partecipazione non è inferiore al 50%.

La quota di ritenuta alla fonte applicata nello Stato estero, afferente i dividendi non soggetti a tassazione, non può essere sottratta dall'imposta monegasca a titolo di credito per imposta assolta all'estero.

Per i redditi prodotti all'estero, va rilevato che l'unica convenzione contro la doppia imposizione stipulata dal Principato è quella con la Francia del 18 maggio 1963.

Ciò determina che gli Stati della fonte possono assoggettare integralmente ad imposta i redditi destinati a contribuenti monegaschi.

Tuttavia, Monaco consente la deduzione di un credito per le imposte assolte all'estero da portare in diminuzione dell'imposta sui profitti d'impresa.

L'imposta sui redditi d'impresa è determinata attraverso una dichiarazione fiscale da presentarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio; entro tale termine dev'essere altresì corrisposto il saldo dell'imposta.

Sono previsti quattro acconti d'imposta, da versarsi in febbraio, maggio, agosto e novembre, in misura pari ad un quinto ciascuno dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

L'eventuale imposta a credito può essere portata a nuovo o rimborsata in caso di liquidazione della società o qualora questa abbia presentato perdite di esercizio per due periodi d'imposta consecutivi.

Non vi sono ritenute alla fonte.

Imposizione diretta delle persone fisiche

Dato che le imposte dirette sono state sospese nel 1869, Monaco non applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche. E questo sia nei confronti dei cittadini monegaschi, sia nei confronti di ogni altra persona straniera che risieda a Monaco o che, pur non risiedendovi, consegua redditi di fonte monegasca.

Tuttavia, le persone fisiche che svolgono un'attività commerciale o industriale nel Principato, qualora il loro volume d'affari estero sia non inferiore al 25% del totale, sono soggette ad un'imposta sul reddito d'impresa del 35%, la quale colpisce sia il reddito derivante dalle attività svolte all'estero sia quello realizzato a Monaco. Valgono, a questo riguardo, le osservazioni già svolte a proposito della tassazione delle società.

Inoltre, i cittadini francesi residenti a Monaco possono essere assoggettati alle imposte sul reddito francese: in base al trattato fiscale tra Francia e Principato di Monaco del 1963, la Francia si è riservata il diritto di applicare ai propri cittadini, che trasferiscano la loro residenza o il loro domicilio a Monaco, l'imposta sul reddito francese, come se tali persone continuassero ad essere fiscalmente residenti in Francia, a meno che essi non provino che erano abitualmente residenti nel Principato per almeno cinque anni alla data del 12 ottobre 1962.

Non vi sono imposte dirette sul patrimonio.

I redditi corrisposti a residenti e a non residenti non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

Tributi sui trasferimenti delle persone fisiche

L'imposta sulle successioni e donazioni colpisce i beni mobili ed immobili situati a Monaco. Tali imposte, tuttavia, non sono dovute per le successioni e donazioni fra coniugi o fra parenti in linea retta.

Queste disposizioni di fatto rendono assai ristretto l'ambito di applicazione di tali imposte e limitano in modo consistente il rischio di doppie imposizioni internazionali.

A questo riguardo va ricordato che il trattato con la Francia del 1950 è l'unico stipulato da Monaco per evitare la doppia imposizione in materia di

imposta sulle successioni.

Le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni sono le seguenti:

- tra fratelli: 8%;
- tra zii e nipoti: 10%;
- tra altri parenti e affini: 13%;
- nei confronti di estranei: 16%.

L'imposta di registro colpisce una varietà di atti giuridici, con aliquote comprese fra lo 0,5% e il 7,5%. Ad esempio, i trasferimenti di immobili (esclusi quelli soggetti ad iva) e di aziende sono assoggettati all'aliquota del 7,5%.

I trusts

La legislazione monegasca prevede sin dal 1936 la possibilità di costituire *trusts*, ed a questo riguardo va notato che Monaco è il primo paese di *civil law* che ha introdotto nel proprio ordinamento una specifica regolamentazione di questo tipico istituto di *common law*.

I cittadini stranieri residenti a Monaco possono costituire un *trust*, al quale possono essere trasferite le loro proprietà nel corso della loro vita o a causa di morte, purché ovviamente ciò non contrasti con norme imperative del paese di cui hanno la cittadinanza o di quello in cui sono situati i beni.

Le norme prevedono altresì la possibilità di trasferire a Monaco un *trust* formato all'estero.

La costituzione o il trasferimento a Monaco di un *trust* è soggetto all'imposta di registro sul valore dei beni conferiti secondo aliquote che variano sulla base del numero dei beneficiari: 1,3% in caso di un beneficiario, 1,5% per due beneficiari e 1,7% qualora i beneficiari siano più di due.

Le sopraindicate aliquote possono essere sostituite da un'imposta annua dello 0,2% del valore dei beni, se le parti optano per tale regime fiscale all'atto della costituzione.

La base imponibile per l'imposta di registro o per l'imposta annuale è costituita dal valore complessivo degli investimenti effettuati attraverso il *trust*, fatta eccezione per i titoli monegaschi che sono soggetti ad imposta con l'aliquota ridotta dello 0,05% se vi è un solo beneficiario, dello 0,25% in caso di due beneficiari e dello 0,45%

in caso di più di due beneficiari. L'imposta di registro e il tributo annuale hanno carattere sostitutivo di ogni altro tributo, per cui non sono applicabili le imposte sulle successioni e donazioni.

Osservazioni conclusive

Dopo aver sinteticamente illustrato le linee portanti della fiscalità del Principato di Monaco, si possono formulare alcune notazioni con particolare riguardo ad un'ottica di pianificazione fiscale.

Certamente Monaco non è un centro *off-shore* e riesce difficile persino definirlo un paradiso fiscale, nel senso convenzionale del termine.

Non è infatti facile diventare residenti del Principato e ancor meno agevole è la costituzione di una società.

Per altro verso, considerato che l'autorità monegasca richiede, ai fini del rinnovo dei permessi volti ad ottenere la residenza, l'esibizione delle bollette dell'energia elettrica, si racconta che una delle attività più remunerative, assieme a quella dei *crupiers*, sia quella dei portieri di condominio, i quali ricevono laute mance per accendere e spegnere la luce in decine di appartamenti perennemente vuoti, al fine di dimostrare il consumo elettrico di persone che vi risiedono solo... col pensiero.

Non v'è dubbio che un paese dove non esiste l'imposta sul reddito delle persone fisiche, situato in una posizione fra le più suggestive d'Europa, sia un'attrattiva di non poco conto per ricchi signori che vivono di rendite finanziarie. E se è vero che l'imposta sui profitti d'impresa del 35% è tutt'altro che indice di fiscalità privilegiata su queste attività, è altrettanto vero che comunque essa è inferiore di quasi 20 punti percentuali a quella italiana.

Di fatto, poi, la tassazione del 35% risulta spesso essere meramente nominale, dato che per l'effetto di deduzioni e di accordi, anche informali, con l'autorità fiscale (si racconta che colà

Cronaca del Gran Ballo a corte

Luciano Tario

Anche quest'anno il Fisco ha organizzato il Gran Ballo del 740! In tempi di "tagli alle spese" ha pensato bene di "rispolverare" il vestito dell'anno scorso: qualche piccolo "taglio" qua e là, un aggiustamento, un riporto, qualche accessorio in più ed ecco pronto il "vestito per l'occasione".

Tutti siamo invitati, anche se molti gradirebbero non comparire nella lista dei presenti!

A fare gli onori di casa la regina Irpéf, che ormai la fa da padrona. Può giustamente vantarsi di essere lei la più importante dei nobili presenti; da sola, con l'aiuto della sua damigella di corte, la Ritenuta d'Acconto, mantiene alto l'onere (pardon), l'onore del Casato.

A prima vista non si vedono facce nuove quest'anno; anzi è prematuramente mancato (ma viste le premesse a nessuno è dispiaciuto) il Conte Tributo di Solidarietà per gli alluvionati!

Alcuni dei presenti sono però cambiati: più grassa la Baronessa Imposta Patrimoniale, felice di essere stata invitata anche quest'anno (sembrava fosse destinata ad una rapida estinzione, le han dato qualche altro anno di vita) e "gonfia" di due acconti al posto di uno! Molto soddisfatta anche la Contessa Tassa della Salute, che si vociferava molti vorrebbero relegare in Provincia, invece eccola qui, anche lei sicuramente "maggiorata" da un aumento di aliquota.

Relegate in un angolo le giovani Perdite d'Impresa badate a vista dagli arcigni genitori è diventato più difficile "ballare" con loro.

Poco spazio anche ai giovani Interessi Passivi su Mutui; sono sempre più guardati con sospetto da tutti perché "non sono più quelli di una volta!"

Continuano a fare bella mostra di sé, nella galleria degli orrori (pardon, del 740) i quadri di famiglia; il Re Fisco, come tutti i signori che si rispettano, però non si accontenta mai; chiede ai suoi "artisti" opere sempre nuove o modifiche a quelle esistenti. Non c'è pace per "i quadri 740"! Che si voglia favorire la nascita del "collezionismo" dei quadri al pari dei francobolli o dei famosissimi "assegnini da poche lire"?

Più numerosa quest'anno la Famiglia Detrazioni D'Imposta, per quanto riguarda i figli al seguito ma, purtroppo, non riuscirà a compensare i posti lasciati vuoti dal Casato degli Oneri Deducibili, scesi da 27 a 22 (un rapido e costante declino che dura ormai da anni!).

Ora ci sono proprio tutti; la festa ha inizio e tutti si accorgono subito che, malgrado i cambiamenti, la "musica non cambia" e l'orchestra ci accoglie con le ormai famose note di "...si può dare di più...".

E allora lasciamoci travolgere anche quest'anno e cerchiamo di arrivare fino in fondo nel migliore dei modi, anche perché chissà che la prossima festa non sia... peggio!

viga un ottimo rapporto tra fisco e contribuente), l'aliquota di tassazione effettiva non di rado scende di parecchio, anche fino al 5% del reddito prodotto.

Si tratta comunque di un ordinamento politico-fiscale tutt'affatto peculiare, unico al mondo, che può essere scelto

per la localizzazione della residenza fiscale o di patrimoni, e assai più raramente per la costituzione di società, ma che non si presta ad essere utilizzato in modo eccessivamente disinvoltato, come invece è possibile - ancorché molto pericoloso - fare con molti paradisi fiscali.

nota

¹ Per una panoramica della legislazione e in particolare della fiscalità monegasca si possono utilmente consultare: AA.VV., *European Tax Handbook 1994*, a cura dell'International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam,

1994, 293 e ss.; Hoogewerf, *Monaco. An underused Resource for France*, in Grundy, *The OFC Report 1993*, Hong Kong, 1993, 159 e ss.; MacLellan, *Monaco. Making sure crime doesn't pay*, in Grundy, *The OFC Report 1994/95*,

Hong Kong, 1994, 173 e ss.; Miller, *Tax Haven Investing*, Chicago, 1988, 139 e ss.; Woolf, *Monaco*, in Grundy, *The OFC Report 1992*, Hong Kong, 1992, 159 e ss..